



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

SULLA POSSIBILITÀ DI CORREZIONE DI ERRORI O OMISSIONI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN SEDE CONTENZIOSA

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 2,
Sentenza del 09.02. 2026pubb il 17/3/2026, n. 1180

Composizione

Pres. Rel. Izzo Fausto

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 385 DICHIARAZIONE ANNUALE - IN
GENERE TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)
- DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
- Dichiarazione dei redditi - Emendabilità - Errori ed omissioni -
possibilità di contestazione in sede contenziosa - Sussistenza.

Massima

In tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ed anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dall'art. 2, comma 8-*bis*, del d.P.R. n. 322/1998, come introdotto dall'art. 2 del d.P.R. n. 435/2001.

Rif. normativi

Art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998

Art. 2, comma 8-*bis*, del d.P.R. n. 322/1998

Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973

Art. 2 del d.P.R. n. 435/2001

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 27/10/2025, n. 28398, Rv. 676666 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. U., 30/6/2016, n. 13378, Rv. 640206 - 01) (VEDI)

Anno pubbl.

2026

Red. Luca Varrone